



COMUNE DI CREVALCORE
Città Metropolitana di Bologna

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Stazione Appaltante
relative a:

Procedura aperta mediante utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), riservata alle cooperative sociali di cui all'Art. 1, comma 1, lettera B) della Legge n° 381/1991, per l'affidamento del servizio di manutenzione di parte del verde pubblico periodo marzo 2020 - dicembre 2021 Cig 81322511D3

Premesse

Le clausole contenute nelle presenti "Condizioni particolari di contratto" costituiscono integrazione o deroga alle "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi" di cui all'Allegato 1 al Bando "Servizi" categoria "Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Come previsto dall' art. 2 "Oggetto e disciplina applicabile", comma 2, lettera b) delle "Condizioni generali di contratto" sopracitate, in caso di contrasto, le clausole delle presenti "Condizioni particolari di contratto" prevalgono su quelle generali allegate al suddetto Bando.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 1 – Definizione dei Soggetti coinvolti

- **Stazione Appaltante (S.A.):** COMUNE DI CREVALCORE, CF: 00316400373 P. IVA 005023812 con sede legale in Via Matteotti n. 191, e sede provvisoria in Via Persicetana 226, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Susanna Turturici, ai sensi dell'art. 107 3° comma lettera C) del D.Lgs. 267/2000, nell'esercizio dei poteri che le derivano dall'Art. 79 dello Statuto comunale
- **Fornitore:** uno dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico e invitato a partecipare alla presente RDO MePA.

Art. 2 – Oggetto, durata e disciplina applicabile

Le presenti Condizioni Particolari hanno per oggetto la prestazione consistente nell'esecuzione del servizio di manutenzione di parte del verde pubblico periodo marzo 2020 - dicembre 2021.

Caratteristiche e modalità tecniche di esecuzione del Servizio sopracitato sono specificati in dettaglio nel Capitolato Tecnico allegato alla documentazione della RdO, predisposto dalla Stazione Appaltante.

I rapporti tra le parti contraenti sono regolati dalla sotto riportata documentazione:

- a) dal documento "Condizioni Generali di Contratto" che costituisce allegato 1 al bando "Servizi" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- b) dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto, che in caso di contrasto prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto;
- c) dalle Condizioni particolari di Rdo e dal Capitolato Tecnico della S.A allegati alla documentazione della Rdo;
- d) dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), predisposto dalla Stazione Appaltante;
- e) dal Piano di Sicurezza di cantiere (POS/PSS), redatto dal Fornitore contraente;
- f) dal verbale di avvio del servizio, qualora venga redatto sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto medesimo;
- g) dalla offerta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante.

Art. 3 - Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto

La sottoscrizione delle presenti condizioni particolari di contratto e relativi allegati da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalto di pubblici servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Il Fornitore contraente dovrà assicurare, per tutta la durata del contratto, un numero di maestranze tale da garantire, in ogni momento, che le singole prestazioni oggetto dell'affidamento vengano eseguite nei tempi e nei modi richiesti dalla Stazione Appaltante.

Art. 4 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma fatto salvo quanto previsto all'Art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il contratto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del Codice Civile a condizione che il cessionario (ovvero il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 5- Prezzi contrattuali

I prezzi in elenco si riferiscono ad interventi interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato Tecnico non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi del Fornitore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza della prestazione: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti e a perfetta regola d'arte.

I suddetti prezzi, nonché i fabbisogni stimati per ogni intervento, si intendono accettati a proprio rischio dal Fornitore che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e tali da consentire il ribasso di cui all'offerta presentata in sede di gara. Ogni attività effettuata dal Fornitore dovrà risultare comprensiva della mano d'opera, dei materiali, dei

macchinari ed attrezzatura, dei carburanti, di ogni materiale di consumo e di quanto necessario a garantire la sicurezza degli operatori e dei terzi, al fine di fornire ogni prestazione correttamente eseguita nei tempi previsti e con la qualità richiesta.

I prezzi stabiliti dal contratto sono invariabili per tutta la durata dell'Appalto.

TERMINI E DISPOSIZIONI PER L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 – Direttore di Esecuzione del Contratto

Per tutti gli adempimenti relativi al presente contratto, il Direttore di Esecuzione del Contratto si avvale del supporto del personale tecnico del Servizio Ambiente.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.), è l'interfaccia unico, responsabile della gestione del contratto e incaricato della supervisione del servizio.

Art. 7 - Recapito e Rappresentanza del Fornitore

Per tutti gli effetti del contratto, il Fornitore deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione del Servizio: per tale motivo, deve stabilire un luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono e Posta Elettronica Certificata e darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. E' fatto obbligo al Fornitore di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera che la tesoreria effettui i pagamenti, indicando le persone eventualmente delegate alla riscossione delle somme dovute. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone eventualmente delegate qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto di tale notizia, la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'Appalto dovranno essere fatte dalla Stazione Appaltante direttamente al Fornitore utilizzando il luogo di recapito sopraccitato.

Art. 8 Personale responsabile di servizio

Prima dell'inizio della prestazione il Fornitore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del **Responsabile Tecnico del Servizio** che dovrà essere dotato dei necessari attestati rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti la capacità professionale.

Il suddetto Responsabile ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Il Responsabile Tecnico del Servizio sarà il **referente unico** della Stazione Appaltante per la definizione di tutte le problematiche tecnico-amministrative e operative del servizio. A tal fine esso dovrà disporre di un recapito di telefonia mobile attivo 24h su 24 ed un personale indirizzo di posta elettronica in modo da essere sempre raggiungibile e consentire le comunicazioni e le ordinazioni urgenti da parte della Direzione del servizio. Ogni documento trasmesso al suddetto indirizzo di posta elettronica e tramite l'indirizzo PEC di cui al precedente Art. 7, sarà considerato dalla Stazione Appaltante pienamente valido sotto tutti gli effetti della legge vigente. Gli ordini di servizio e le segnalazioni trasmesse dalla Stazione Appaltante utilizzando i suddetti indirizzi di posta elettronica avranno la massima validità al pari di quelli inviati per raccomandata o consegnati a mano con firma di avvenuta ricezione.

Il Responsabile Tecnico del Servizio avrà, inoltre, il tassativo obbligo, su richiesta del Direttore di Esecuzione del contratto o suo collaboratore, di presentarsi personalmente per conferire con lo stesso.

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione delle prestazioni e ogni altra incombenza prevista dal Capitolato Tecnico e dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto fatte in contraddittorio con il Responsabile Tecnico si intendono fatte direttamente al Fornitore titolare.

Il Responsabile Tecnico del Servizio potrà essere ricusato dalla Stazione Appaltante anche durante il corso del Servizio per validi motivi quali reiterate assenze o incapacità tecnica e/o organizzativa rilevate.

Prima dell'inizio della prestazione il Fornitore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo del proprio Responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate.

In caso di sostituzione dei predetti referenti, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

Art. 9 – Attivazione e termini per l'esecuzione del servizio

Le operazioni di manutenzione del verde dovranno avere inizio ed essere successivamente eseguite secondo la sequenza e tempistica decisa dalla Direzione di Esecuzione e comunque nel rispetto del numero di interventi previsti dal Capitolato Tecnico della Stazione Appaltante.

Prima dell'inizio del servizio pertanto il Direttore dell'Esecuzione del contratto, sentito il Fornitore, predisporrà il "calendario annuale degli interventi" a cui il Fornitore stesso dovrà obbligatoriamente attenersi. Il mancato rispetto delle tempistiche prescritte dal suddetto calendario, salvo nei casi previsti dal successivo Art. 10, comporterà l'applicazione delle penali di cui all' Art.13 delle presenti "Condizioni particolari di contratto"

Faranno fede la data di consegna del servizio che risulterà da apposito verbale e i successivi ordini di servizio emanati dalla stessa Direzione di Esecuzione (D.E.) sulla base di quanto previsto dal suddetto calendario. Gli ordini di servizio possono essere inoltrati anche tramite il personale tecnico del Servizio Ambiente.

La D.E. comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei servizi.

Se il Fornitore non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna del Servizio, la Direzione di Esecuzione gli assegnerà, mediante comunicazione tramite PEC, un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la S.A. avrà il diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, disponendo altresì l'immediato incameramento della cauzione, fatta salva ogni eventuale azione legale per la refusione dei danni dovuti ai ritardi, nonché alle spese tecniche ed economiche per la predisposizione di tutti gli atti per una ulteriore gara.

L'attivazione del servizio, avverrà tramite redazione di apposito verbale. Il predetto verbale, contenente la data di inizio del servizio, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Contestualmente alla firma del verbale di attivazione del servizio, il Fornitore assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal Capitolato Tecnico della Stazione Appaltante e dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di richiedere, ai sensi dell'Art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii., l'esecuzione anticipata della prestazione sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d'appalto.

Il Fornitore si impegna a rendere le suddette prestazioni tramite la propria organizzazione aziendale che dovrà essere idonea alla realizzazione del servizio ed al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste dalle presenti Condizioni particolari di contratto.

L'attivazione delle periodiche operazioni di manutenzione del verde saranno oggetto di specifico ordine di servizio della Stazione Appaltante, anche utilizzando l'email del Servizio Ambiente, e dovranno obbligatoriamente concludersi entro i termini temporali fissati da quest'ultima. A tal fine al Fornitore potrà essere richiesto di aumentare il n° delle squadre presenti sul territorio comunale.

Ai fini dei controlli previsti al successivo Art. 12, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di notificare preventivamente, tramite posta elettronica, le date di esecuzione, per singola area, degli interventi di manutenzione del verde programmati mensilmente.

Il Fornitore è tenuto infine a presentare con cadenza mensile un rapporto, da inviare alla Stazione Appaltante tramite PEC, delle prestazioni effettivamente eseguite nel mese di riferimento. Il rapporto deve pervenire alla Stazione Appaltante entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento e contenere i seguenti dati:

- le aree di intervento (tipologia e localizzazione);
- descrizione degli interventi eseguiti sulle stesse;
- superficie oggetto di intervento/n° esemplari arborei-arbustivi oggetto di manutenzione;
- corrispettivo maturato per singola area/esemplare arboreo-arbustivo;
- corrispettivo mensile totale maturato.

La reportistica mensile sopracitata, costituisce documento indispensabile ai fini di procedere alla successiva liquidazione delle prestazioni effettuate.

La verifica delle conformità quali e/o quantitative degli interventi eseguiti dal Fornitore alle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico della S.A. ed alle presenti condizioni particolari di contratto, verrà effettuata a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 - Sospensioni

Nel caso in cui, per andamento stagionale sfavorevole (frequenti od intense precipitazioni) o per forza maggiore, non sia possibile eseguire gli interventi manutentivi entro i termini temporali richiesti dalla Stazione Appaltante, il Fornitore può richiedere, ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., la sospensione della prestazione, ciò al fine di garantire la non applicabilità delle penali previste in contratto. La Stazione Appaltante, valutata ogni condizione climatica e stagionale, può, a suo insindacabile giudizio, concedere quanto richiesto definendo l'esatto arco temporale del provvedimento di sospensione.

Art. 11 - Tempo e ordine di esecuzione - Pronta Reperibilità

In qualunque momento a suo giudizio la Direzione del Servizio potrà stabilire l'esecuzione di determinate categorie di prestazioni entro un termine perentorio e disporre la loro esecuzione nel modo più opportuno, qualora particolari esigenze lo richiedano.

In caso di assoluta urgenza, l'ordine per l'esecuzione dei lavori potrà essere impartito telefonicamente o tramite e-mail ed il Fornitore dovrà intervenire a semplice

richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto entro il giorno successivo al giorno di chiamata, o entro un'ora se trattasi di intervento urgente per scongiurare situazioni di accertato pericolo per la pubblica incolumità o la sicurezza stradale. L'intervento eseguito in urgenza non dà diritto al Fornitore di pretendere alcun compenso.

Per i motivi di cui sopra, alla consegna del Servizio, il Fornitore dovrà comunicare i mezzi tecnici: telefono cellulare funzionante 24 ore su 24 e indirizzo di posta elettronica, cui intende avvalersi per essere raggiunto dalla chiamata e/o ordine di servizio che sarà inviata dal personale incaricato della Stazione Appaltante.

Art. 12 - Vigilanza, verifica periodica e controlli sull'esecuzione del servizio

Il Direttore d'Esecuzione del Contratto, a mezzo anche dei suoi collaboratori indicati al precedente Art. 6 delle presenti condizioni particolari di Contratto, provvederà a vigilare e ad eseguire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche sulla efficacia in termini di qualità e resa delle prestazioni oggetto del presente Appalto, nonché ad effettuare controlli sulla piena e corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, provvederà invece ad eseguire il controllo e la vigilanza circa il rispetto degli aspetti legati all'inserimento lavorativo ed a verificare i risultati raggiunti. Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

Per i fini di cui sopra il Fornitore dovrà garantire la facile rintracciabilità dei propri Responsabili e prestare ampia collaborazione all'attività di vigilanza e verifica da parte della Stazione Appaltante.

Delle verifiche effettuate in contraddittorio con il Fornitore verrà redatto specifico verbale. Il predetto verbale dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Nel caso in cui dalle verifiche e controlli sopraccitati venga rilevata una difformità qualitativa (ad esempio Servizio difforme) o quantitativa dei Servizi resi, in relazione anche ai contenuti dell'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, la Stazione Appaltante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando i conseguenti provvedimenti.

L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopraccitati.

Art. 13 - Penali

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti per l'esecuzione dei servizi, il Fornitore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di sanzioni amministrative come meglio di seguito specificato.

Sono previste le seguenti penali:

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione della specifica prestazione, il Fornitore dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
2. Per ogni giorno/ora di ritardo nell'eliminazione di eventuali vizi o difformità rispetto alle prescrizioni e modalità di esecuzione del servizio di cui al Capitolato Tecnico ed alle presenti Condizioni particolari di contratto, rilevate dalla Stazione Appaltante e da questa

comunicate al Fornitore, quest'ultimo dovrà corrispondere una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

3. Per i danni provocati ad alberi il Fornitore sarà assoggettato ad una penale pari all'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale/cad, mentre per danni arrecati ad arbusti la penale da applicare sarà del 0,2‰/cad.

Per danni superiori al 25% della circonferenza del fusto di esemplare arboreo/arbustivo lesionato il Fornitore, oltre a pagare la penale, è tenuto, a propria cura e spese, alla rimozione della pianta danneggiata e alla sua sostituzione con un nuovo esemplare secondo le modalità che saranno impartite dal Direttore di Esecuzione del contratto, a cui il Fornitore dovrà obbligatoriamente attenersi.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto del Contratto. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% sopracitato, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa degli inadempimenti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dalla Stazione Appaltante per iscritto ed inviate allo stesso tramite PEC.

Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni sempre tramite PEC alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora le giustificazioni comunicate non siano accettabili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'assolvimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della relativa penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi consentiti. Le penali sono cumulabili. In caso di recidiva il valore della penale raddoppia.

La Stazione Appaltante recupera la penalità mediante ritenuta sulla liquidazione del corrispettivo dovuto al Fornitore immediatamente successiva al verificarsi della relativa manchevolezza segnalata. In ogni caso può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dovuti al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva che deve, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

Art. 14 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione Appaltante o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del Fornitore comunque previsti dalle prescrizioni contrattuali e dalle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e assicurazione;
- c) le eventuali controversie tra l'Impresa e i propri fornitori o altri incaricati;

- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il Fornitore e il proprio personale dipendente;
- e) l'esecuzione di accertamenti integrativi che il Fornitore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla Stazione Appaltante o concordati con questa.

Art. 15 – Certificato di Regolare Esecuzione

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., provvederà ad accertare la rispondenza delle prestazioni effettuate alle previsioni e pattuizioni contenute nei documenti contrattuali emettendo, in caso positivo, il Certificato di Regolare Esecuzione del contratto.

Il suddetto Certificato è emessa non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione della prestazione oggetto del contratto, previa verifica della regolarità del Fornitore in merito al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Successivamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, si procede al saldo delle prestazioni eseguite, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 – Determinazione del Corrispettivo

L'appalto in oggetto è definito "appalto di servizi" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prestazioni inerenti la manutenzione ordinaria del verde oggetto di appalto, saranno conteggiate a misura ed il Fornitore avrà diritto al pagamento dei soli interventi effettivamente svolti dovendosi intendere le quantità previste nel Capitolato Tecnico puramente indicative.

Gli interventi di manutenzione mensili da fatturare saranno pertanto quelli riportati nella reportistica periodica di cui all'art. 9 delle presenti Condizioni particolari di contratto.

La Stazione Appaltante ha 10 (dieci) giorni di tempo dalla consegna della reportistica periodica prevista per contestare al Fornitore eventuali anomalie, ed eventualmente applicare le relative penali di cui al precedente art. 13. Trascorsi i suddetti 10 giorni in assenza di contestazioni, il Servizio si intende automaticamente accettato per il periodo a cui si riferisce la reportistica consegnata, ed il Fornitore potrà emettere la relativa fattura.

Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà calcolato moltiplicando i mq di superficie di ogni singola area verde/n° di esemplari arborei oggetto di manutenzione/n° di interventi, per l'importo indicato, per la specifica categoria di intervento, nell'elenco prezzi unitari facente parte dei documenti allegati alla Rdo, decurtato del ribasso d'asta di cui all'Offerta presentata dal Fornitore in sede di gara.

Art. 17 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante fatturazioni mensili, posticipate. L'importo di ogni singola fatturazione sarà pertanto determinato sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite nel mese di riferimento nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 16. delle presenti Condizioni particolari di contratto. Per quanto concerne la contabilizzazione in ogni singola fatturazione dell'importo relativo agli **oneri per la sicurezza**, questa verrà effettuata applicando all'importo totale degli oneri di sicurezza da interferenza specificati nel DUVRI, la percentuale risultante dal rapporto fra l'importo delle prestazioni contabilizzate in ogni singola fatturazione (al netto di Iva) e l'importo complessivo (al netto di Iva) dei servizi oggetto di affidamento.

Il pagamento del corrispettivo per la prestazione svolta, dedotte eventuali penalità, avverrà previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto che le prestazioni effettuate rispondano quantitativamente e qualitativamente ai termini ed alle altre condizioni pattuite.

Per i fini di cui sopra verrà conservata presso il Servizio Ambiente del Comune tutta la documentazione prodotta dal Fornitore prevista all'Art. 9 delle presenti Condizioni particolari di contratto, congiuntamente alle eventuali comunicazioni e/o verbali di contestazione relativi all'applicazione di penali.

Non saranno invece tenuti in conto i servizi eseguiti irregolarmente e/o in contraddizione con gli ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione. _

La Stazione Appaltante si adopererà al rispetto del pagamento dei corrispettivi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in

forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20/02/2004 n. 52, dal D. Lgs. 07/03/2005 n° 82 e dai successivi decreti attuativi.

Il Fornitore presta consapevolmente il proprio assenso alle tempistiche indicate.

Le fatture andranno intestate al Comune di Crevalcore (CF: 00316400373) Servizio Ambiente – Via Persicetana, 226 – 40014 Crevalcore, e dovranno riportare il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara). Alla fattura dovrà essere allegata la Reportistica di cui all'Art. 9 delle presenti Condizioni particolari di contratto relativa al periodo fatturato, accettata dal Direttore di Esecuzione in base a quanto stabilito al precedente Art. 16. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Sono applicate le normative in materia di fatturazione elettronica (L. 89/2014) e dello Split payment (L.190/2014).

Per il codice d'identificazione univoco (Codice Ufficio) la registrazione è stata effettuata come risulta nel portale dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che riportiamo:

Denominazione Ente : Comune di Crevalcore
CODICE UNIVOCO UFFICIO : UFVBU2
Nome ufficio : Uff_eFatturaPA
Codice fiscale : 00316400373
Data validità: 03/12/2014
DATA DI AVVIO SERVIZIO : 31/03/2015
REGIONE: EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA: BO
COMUNE: CREVALCORE
Indirizzo : VIA MATTEOTTI 191 SEDE TEMPORANEA VIA PERSICETANA 226
CAP: 40014

Le fatture dovranno essere inviate alla posta certificata:

fatturapa.crevalcore@cert.cittametropolitana.bo.it

La Stazione Appaltante prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Qualora il Fornitore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e/o con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori, la Stazione Appaltante, procederà secondo quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii..

In caso di ogni altra inadempienza contestata, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che il Fornitore non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 18 - Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della S.A. nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Art. 19 delle presenti Condizioni particolari di contratto

Art. 19 – Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come successivamente modificata e integrata, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

Si applica quanto previsto dall'Art. 18 delle "Condizioni Generali di Contratto per prestazione di servizi", di cui all'Allegato 1 al bando "Servizi" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

GARANZIE ED ASSICURAZIONE

Art. 20 - Garanzia definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'Art. 93, commi 2 e 3 del suddetto Decreto pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, l'importo della garanzia da costituire è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

La garanzia deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante attraverso un'esplicita clausola, per la quale la Banca o la Compagnia d'Assicurazione si impegnano a versare l'importo della fideiussione al Comune a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni.

La cauzione è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro dieci giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante determina la decadenza dell'affidamento. La Stazione Appaltante, conseguentemente, procede all'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall'Art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii..

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi, in tutto o in parte, della cauzione definitiva nei casi previsti dall'Art. 103, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii..

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Fornitore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 21 - Assicurazione a carico dell'impresa

Il Fornitore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., a costituire una polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni contrattuali da qualsiasi causa determinati, che deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii., l'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto oggetto del presente Appalto. Per quanto riguarda la responsabilità civile per danni causati a terzi si applica il massimale pari ad € 500.000.

La predetta polizza assicurativa deve garantire la copertura per tutta la durata contrattuale dalla data di attivazione del servizio fino a quella di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. Il Fornitore deve trasmettere copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima della data di attivazione del servizio.

La polizza assicurativa dovrà infine prevedere la copertura dei danni che il Fornitore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile. La Polizza assicurativa dovrà coprire anche i danni arrecati a persone dell'impresa e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti sul luogo di svolgimento del servizio e a consulenti del Fornitore o della Stazione Appaltante.

Qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta della Stazione Appaltante, quest'ultima ha facoltà

di dichiarare risolto il contratto d'appalto. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del Fornitore né nei confronti della Stazione Appaltante né nei confronti dei danneggiati. Eventuali scoperti o franchigie non sono opponibili alla Stazione Appaltante. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 103 comma 7 D.P.R. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

E' ammessa l'estensione di polizze idonee già sottoscritte dal Fornitore contraente all'appalto in oggetto, mediante apposita appendice.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 22 - Norme di sicurezza generali

Il Servizio di cui al presente Appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Il Fornitore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Il Fornitore non può iniziare o continuare le prestazioni oggetto d'appalto qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente e nei successivi articoli.

Art. 23 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17 e 18. È fatto inoltre obbligo di ottemperare alle norme di cui agli artt. 71 e 77 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla prestazione effettuata.

Tutti indistintamente gli attrezzi, gli utensili, i macchinari ed i materiali per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte dovranno essere forniti dal Fornitore. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che il Fornitore intenderà utilizzare nell'esecuzione della prestazione di cui al presente Appalto, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Dovranno inoltre essere custoditi a cura del Fornitore e contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del Fornitore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare la Stazione Appaltante, per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

Il Fornitore dovrà esibire, prima dell'avvio del servizio, copia del proprio Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.)

Art. 24 – Piani di sicurezza

E' fatto obbligo al Fornitore di predisporre i Piani di Sicurezza (POS/PSS) necessari per la tipologia dell'intervento oggetto d'Appalto, da redigersi ai sensi delle vigenti normative (D. Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 25 – Documento unico valutazione rischi da interferenze (DUVRI)

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza costituisce parte integrante e sostanziale del contratto relativo al presente Appalto da stipularsi con l'Amministrazione comunale.

Il DUVRI in caso di modifica in corso d'opera delle modalità di esecuzione del servizio descritte nel Capitolato Tecnico, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento. La revisione sarà consegnata per presa visione al Fornitore e sottoscritta per accettazione

Art. 26 - Obblighi del Fornitore in materia di sicurezza

Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza come meglio specificate nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che, sottoscritto da entrambe le parti in segno di conoscenza ed indiscussa accettazione, costituirà allegato del contratto con cui verrà formalizzato l'affidamento del servizio.

Prima dell'inizio delle attività sarà effettuato un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stessi, allo scopo anche di informare il Fornitore dei rischi specifici ivi esistenti, in modo che esso possa renderne edotto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il personale sul quale esercita la Direzione e la Sovrintendenza.

In ogni caso prima di iniziare ogni intervento di manutenzione su aree verdi annesse ad immobili (es: edifici scolastici, asili nido ecc.) indicati nell'elenco di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà prendere accordi diretti con le direzioni e/o i responsabili delle suddette aree per essere edotto in merito ad eventuali rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro e per organizzare di conseguenza gli interventi adottando misure atte ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i suddetti rischi.

In particolare:

- gli interventi da effettuarsi nelle aree a verde di pertinenza delle scuole, di ogni ordine e grado, dovranno essere eseguiti, quanto più possibile, fuori dall'orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento;
- gli interventi da attuarsi presso le aree a verde di pertinenza di strutture pubbliche gestite direttamente dal Comune o date in gestione ad altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), dovranno essere eseguiti in assenza di fruitori; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici con i relativi gestori;
- gli interventi da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguiti in orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.

In ogni caso si dovranno attuare tutte le disposizioni indicate nel DUVRI.

Il personale deve essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione degli stessi e dovrà essere dotato di targhetta di identificazione con foto, da indossarsi, in stato di conveniente decoro, durante l'orario di servizio.

Il Fornitore dovrà altresì attenersi obbligatoriamente a quanto prescritto dal Piano di Sicurezza (POS/PSS) di cui al precedente Art. 24 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione degli interventi.

I Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Il Fornitore contraente è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dal Fornitore stesso.

Le gravi violazioni in materia di sicurezza da parte del Fornitore e dei possibili subappaltatori, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di immediata risoluzione del contratto. Il Fornitore darà immediata comunicazione al Direttore del Servizio di qualsiasi infortunio in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 27 – Subappalto

Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. L'affidamento in subappalto potrà essere autorizzato solo ed esclusivamente se il Fornitore, all'atto di presentazione dell'offerta, avrà indicato i servizi o parte di essi che intende subappaltare, così come previsto all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii.. Il subappaltatore dovrà inoltre essere obbligatoriamente una Cooperativa di tipo b) ai sensi della L 381/91 e ss. mm. ed ii..

Non costituiscono comunque subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il Fornitore comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ove intenda avvalersi del subappalto, il Fornitore è tenuto a praticare per i servizi in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti dal Capitolato Tecnico della S.A. e dalle presenti Condizioni particolari di contratto. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Quanto sopra dovrà risultare dal relativo contratto di subappalto.

Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve, altresì, trasmettere:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359.

Il contratto di subappalto con la relativa documentazione allegata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. Salvo i casi previsti al comma 13 lettere a) e c) dell'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., il Fornitore contraente inoltre è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi, contributivi, previsti dalla normativa vigente.

Il Fornitore contraente resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la perfetta esecuzione degli interventi oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Qualora durante lo svolgimento degli interventi previsti in contratto, la Stazione Appaltante dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione degli stessi, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che il Fornitore contraente possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione del servizio.

Il Fornitore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente contratto

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il Fornitore contraente si obbliga, nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso Fornitore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a verificare il rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii..

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Art. 28 – Responsabilità e obbligazioni a carico del Fornitore

Il Fornitore si impegna e si obbliga:

- a rendere le prestazioni di cui al presente Appalto nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei corrispettivi, previsti nel Capitolato Tecnico della S.A. e negli altri atti allegati alla Rdo o richiamati all'interno degli stessi, a regola d'arte e con la massima diligenza e cura;
- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando anche persone in condizione di svantaggio, rispetto alle quali viene prevista la predisposizione del progetto di sostegno e di inserimento lavorativo di cui al successivo Art. 29;
- ad impiegare per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto, operatori e volontari/soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle diverse attività. Gli operatori, i volontari/soci volontari, le persone appartenenti a categorie cd. "svantaggiate" assegnati ai servizi oggetto della presente appalto devono essere dettagliati in specifico elenco, debitamente sottoscritto dal Fornitore, contenente tutte le informazioni relative alla posizione e professionalità di ognuno di essi (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.) con chiara indicazione dell'orario di lavoro, del trattamento salariale, normativo ed assicurativo applicato in relazione al contratto di lavoro. L'elenco deve essere comunque redatto nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della privacy con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati indicati nello stesso;

Il Fornitore si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

- a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art.4 della Legge 381/1991 e ss. mm. ed ii. per tutto il periodo di durata dell'appalto;
- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della Legge 381/1991 e ss. mm. ed ii., per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
- a rispettare per il personale impiegato nell'attività con rapporto di lavoro subordinato e per i soggetti svantaggiati inseriti, tutte le norme e gli obblighi assicurativi e contributivi previsti dal CCNL di settore, dagli accordi locali integrativi relativi alla località in cui si svolgono i servizi richiesti e dalle normative vigenti. In particolare il Fornitore si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL delle Cooperative Sociali. Per il personale inserito con contratto di lavoro autonomo, si impegna a rispettare tutte le norme previste dagli artt.61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003.
- a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante il verificarsi di infortuni ai propri dipendenti da denunciarsi all'INAIL o di incidenti con seri danni a cose;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive della/e persona/e inserita/e nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- a rivolgersi, per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale, ai referenti della Stazione Appaltante indicati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto;
- a sostituire il personale addetto al servizio in caso di comportamenti scorretti nei confronti dell'utenza e/o dell'Amministrazione Comunale, nei casi gravi e nei limiti delle Leggi vigenti, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto o per decisione del Fornitore stesso;

- ad assicurare, per tutta la durata del contratto, la presenza di un n° di addetti e di mezzi operativi tale da garantire lo svolgimento delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico della S.A. , nei modi e nei tempi richiesti dalla stessa;
- a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di inquinamento ambientale e a smaltire/recuperare i rifiuti derivanti dai lavori in impianti autorizzati secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico della S.A. e dalle vigenti normative;
- a depositare presso il Servizio Ambiente del Comune, tutti gli oggetti rinvenuti dal personale del Fornitore nell'espletamento del servizio, che non siano da considerarsi rifiuti, in modo da poter procedere alla restituzione dei medesimi ai legittimi proprietari.

Il Fornitore inoltre, risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate nell'espletamento dei servizi, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'appalto.

Qualora la Stazione Appaltante dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità per il titolo di cui sopra, il Fornitore dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante la spesa sostenuta e ciò per patto espresso.

Dette somme verranno rimborsate alla Stazione Appaltante anche mediante ritenuta da effettuare sui pagamenti dovuti al Fornitore.

Il Fornitore in ogni caso dovrà provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore stesso.

Il Fornitore è tenuto altresì al rispetto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", e ad ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 17 della stessa legge.

Art. 29 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Il Fornitore avrà l'obbligo di eseguire il contratto, con l'impiego di lavoratori svantaggiati di cui all'Art. 4 della L. 381/91 e ss. mm. ed ii., mediante l'adozione di specifici progetti individuali di recupero e di inserimento lavorativo. Le modalità di intervento a favore dei suddetti lavoratori svantaggiati competono, nel rispetto del suddetto progetto, al Fornitore stesso.

Art. 30 – Obblighi di condotta (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici)

Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quello adottato, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001, dal Comune di Crevalcore con propria Deliberazione della G.C. n° 119 del 21/12/2013. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 la violazione degli obblighi di condotta previsti dai suddetti Codici costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il suddetto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Crevalcore www.comune.crevalcore.bo.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare e codice condotta".

Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere copia del codice ai propri collaboratori.

La Stazione Appaltante verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o

risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 31 - Disposizioni sulla manodopera

Ai sensi dell'Art. 50 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., il Fornitore dovrà, nei limiti e nei modi consentiti dalle normative vigenti, assicurare l'esecuzione del servizio utilizzando prioritariamente il personale, in particolare quello svantaggiato, che opera alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, in ragione della continuità del servizio e a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal Fornitore stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del Servizio.

I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con il Fornitore subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Il Fornitore è inoltre tenuto a:

- a) fornire al proprio personale direttivo (coordinatore tecnico, caposquadra, ecc) apparecchi per la comunicazione che consentano la rapida raggiungibilità;
- b) fornire al proprio personale una divisa omogenea idonea per l'alta visibilità contraddistinta dalle insegne della Impresa appaltatrice;
- c) assicurarsi che il proprio personale indossi continuamente i dispositivi di protezione individuale;
- d) ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da Leggi e Regolamenti per la prevenzione degli infortuni, comprese le protezioni e qualsiasi altro onere ed attrezzatura necessarie per l'esecuzione delle operazioni;
- e) garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
- f) assumere la responsabilità, nei confronti della Stazione Appaltante, della osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, fatti salvi gli altri diritti della Stazione Appaltante.

Art. 32 - Spese a carico del Fornitore

Si intendono di esclusiva competenza del Fornitore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione del prezzo:

- a) le spese relative all'Appalto ed alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni nonché tutte le spese per le tasse, imposte, diritti di segreteria per licenze e concessioni comprese quelle di bollo;
- b) Autorizzazioni e Permessi

Il Fornitore ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, Enti statali, regionali, provinciali, comunali o altri che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto e, più genericamente, per una corretta e funzionale gestione degli impianti affidati. Eventuali ritardi nell'ottenimento di dette autorizzazioni e/o permessi non costituirà giustificato motivo di disfunzioni.

- c) Esposizione cartelli

Il Fornitore ha l'obbligo di provvedere all'acquisto e all'esposizione su tutti gli automezzi ed autoveicoli di apposite tabelle le cui dimensioni ed indicazioni dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

d) Segnaletica di sicurezza

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire e predisporre, ed a interventi ultimati a rimuovere, la segnaletica prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza e dal Codice della Strada nei tratti stradali e nei luoghi interessati dagli interventi di manutenzione. Il Fornitore si assumerà tutte le responsabilità per eventuali danni causati alla circolazione a seguito del mancato rispetto delle normative di cui sopra.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto, sarà preliminarmente affrontata, ai fini di risoluzione, in via amministrativa

Qualora la controversia non dovesse trovare bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. Il Foro competente è quello di Bologna.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e ss. mm. ed ii..

Art. 34 - Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 C.C., il contratto di cui al presente Appalto potrà essere risolto di diritto, previa dichiarazione della Stazione Appaltante da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, nei casi previsti dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto relative alla prestazioni di servizio di cui all'Allegato 1 al bando "Servizi" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e nei seguenti:

- qualora la percentuale minima di persone svantaggiate, prescritta dalla legge 381/91e ss. mm. ed ii., non sia più presente nell'intera compagine del Fornitore contraente e che del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato Regionale preposto alla tenuta dell'Albo delle Cooperative Sociali, entro 30 gg dal verificarsi dell'evento;
- quando il Fornitore sia stato cancellato dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, salvo la facoltà da parte della Stazione Appaltante, con provvedimento motivato, di proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale del contratto;
- sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sia accertata la presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente;
- siano accertate gravi violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- altri casi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Nei casi in cui venga accertato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali o un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto i tempi previsti in contratto da parte del Fornitore contraente, si applica quanto previsto dall'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii..

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, valutate le controdeduzioni presentate dal Fornitore contraente, confermi la risoluzione del contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento di quanto eseguito regolarmente ed accertato dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Fino a regolazione di ogni pendenza con il Fornitore, la Stazione Appaltante tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito del Fornitore stesso.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia a cura della Stazione Appaltante all'Assessorato Regionale competente in materia di Cooperazione Sociale

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. ed ii..

Art. 35 – Diritto di Recesso

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, nei casi previsti dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto relative alla prestazioni di servizio di cui all'Allegato 1 al bando "Servizi" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell'art. 109. comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., la Stazione Appaltante, in caso di recesso, riconosce al Fornitore contraente il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo viene calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare per iscritto l'esercizio del diritto di recesso al Fornitore con un preavviso di almeno 30 (trenta) gg. solari, decorsi i quali prende in consegna i servizi e ne verifica la regolare esecuzione.

Articolo 36 – Tutela della Privacy e riservatezza

Si applica quanto previsto dagli Artt. 16 "Riservatezza" e 17 "Trattamento dei dati personali" delle Condizioni Generali di Contratto di cui all'allegato 1 al Bando MEPA "Servizi".

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Crevalcore, con sede in Crevalcore (BO), Via Persicetana 226 – 40014.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

L'Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati La Torre Cathy

Responsabili del trattamento

il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale Dott.ssa Susanna Turturici

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Il Fornitore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e dati forniti dal Comune. Il Fornitore è comunque tenuto a non pubblicare articoli o fotografie dei luoghi di lavoro o su quanto fosse venuta a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Amministrazione.

Art. 37 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

1. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii.;
2. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
3. il codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, la legge italiana.

Art. 38 – Documentazione parte integrate – Allegati

Costituisce parte integrante delle presenti Condizioni particolari di contratto, anche se non materialmente allegata, la seguente documentazione:

- a) le Condizioni particolari di Rdo, il Capitolato Tecnico della S.A, il Computo Metrico Estimativo e Elenco Prezzi Unitari allegati alla documentazione della RdO;

- b) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), redatto dalla Stazione Appaltante;
- c) il Piano di Sicurezza di cantiere (POS/PSS), redatto dal Fornitore contraente;
- d) il verbale di avvio del servizio, qualora venga redatto sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto medesimo;
- e) l'offerta del Fornitore e la relativa accettazione del Punto Ordinante.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fornitore dichiara di conoscere, accettare tutte le clausole contenute nelle presenti Condizioni Particolari di Contratto.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Susanna Turturici)
*documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente*